

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 4<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Difesa)

GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE 1957

(74<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CERICA

### INDICE

#### Disegni di legge:

« Modifiche alla legge 9 maggio 1940, n. 371, concernente la concessione di un assegno speciale agli ufficiali dell'Esercito » (2154) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, *l.r. relatore* . . . . . Pag. 1104

« Norme per il trasferimento in ausiliaria degli ufficiali mutilati e invalidi di guerra » (2155) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE . . . . . 1101, 1103  
DE LUCA, *relatore* . . . . . 1101  
PALERMO . . . . . 1102, 1103

« Proroga dei termini per i ricorsi e ricostituzione della Commissione centrale unica in materia di benefici ai combattenti » (2220) (D'iniziativa del deputato Durand de la Penne) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . . 1099, 1101  
ANGELILLI, *relatore* . . . . . 1100  
BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* . . . . . 1100  
MESSE . . . . . 1100

La seduta è aperta alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Cadorna, Cerica, Cornaggia Medici, De Bacci, De Luca Angelo, Farina, Grammatico, Imperiale, Ioric, Jannuzzi, Marchini Camà, Messe, Palermo, Rogadeo, Secchia, Smith e Taddei.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Negri è sostituito dal senatore Marzola.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Bosco.

CORNAGGIA MEDICI, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Durand de la Penne: « Proroga dei termini per i ricorsi e ricostituzione della Commissione centrale unica in materia di benefici ai combattenti » (2220) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Durand de la Penne: « Proroga dei termini per i ricorsi e ricostituzione della Commissione centrale unica in materia di benefici ai combattenti », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

*Articolo unico.*

I termini previsti dall'articolo 4 della legge 23 febbraio 1952, n. 93, per la presentazione

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)74<sup>a</sup> SEDUTA (21 novembre 1957)

dei ricorsi al Ministero della difesa, sono prorogati fino al 180° giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Entro detto termine il Ministro della difesa nominerà, a tale scopo, una Commissione centrale unica per tutte le Forze armate, la quale dovrà ultimare i suoi lavori entro il periodo massimo di un anno dalla sua costituzione.

ANGELILLI, *relatore*. Onorevoli colleghi, la proposta di legge del deputato Durand de la Penne, che viene sottoposta al nostro esame, intende assicurare a quanti fino ad ora ne siano stati esclusi, pur avendone diritto, la facoltà di ricorrere, onde ottenere la qualifica di combattente della seconda guerra mondiale, fruendo dei benefici a tale qualifica collegati. La necessità di questo provvedimento di legge nasce dal fatto che la legge 23 febbraio 1952, n. 93, concernente la ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale, mentre fissava, con l'articolo 4, le norme per il riconoscimento di tali diritti e le modalità dei ricorsi da presentarsi, tramite le competenti Autorità militari, al Ministero della difesa, limitava in tre mesi il tempo concesso per i ricorsi stessi ed in un anno quello assegnato ad un'apposita Commissione centrale unica per tutte le Forze armate per l'esame dei ricorsi presentati.

La brevità del tempo concesso per la presentazione dei ricorsi non solo impedì che tutti gli aventi diritto ricorressero, ma in molti casi non consentì addirittura che gli interessati venissero a conoscenza della norma e potessero, quindi, avvalersi della facoltà loro riconosciuta.

Appare, pertanto, equo ed opportuno offrire a costoro la possibilità di avanzare quel ricorso che non ebbero modo ed occasione di produrre a suo tempo, eliminando così l'inconveniente di un'ingiustificata discriminazione di trattamento tra militari in analoghe situazioni.

È questo appunto il fine cui mira la proposta di legge del deputato Durand de la Penne offrendo a quanti fino ad ora non hanno avuto il riconoscimento dei benefici combattentistici loro spettanti, la facoltà di ricorrere entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento

in esame. Con il disegno di legge viene fissato in un anno il termine entro il quale la Commissione centrale unica dovrà ultimare i suoi lavori, pronunciandosi in merito ai ricorsi prodotti.

Onorevoli senatori, sono convinto che non sfuggirà alla vostra sensibilità il significato e l'importanza di questo provvedimento e sono certo pertanto che alla proposta del deputato Durand de la Penne non mancherà la vostra approvazione.

MESSE. Esprimo senz'altro parere favorevole al disegno di legge in esame; ma vorrei approfittare dell'occasione per ricordare agli onorevoli senatori ed al Governo che la questione relativa ai benefici di guerra ai combattenti ha bisogno di una soluzione radicale. Mi riferisco soprattutto a un disegno di legge che — come ho fatto presente nel mio intervento del 4 giugno scorso al Senato, rispondendo alle dichiarazioni del Governo — sarebbe stato presentato dal ministro Taviani, fin dal gennaio del 1955, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, e col quale si mirava a regolare una volta per tutte la delicata questione dei benefici di guerra, a favore di coloro che da anni ne hanno maturato il diritto.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Senatore Messe, si trattava, in realtà, di un disegno di legge sottoposto al concerto di altri Ministeri, che a un certo punto si arenò, e che non fu mai, quindi, presentato dal Governo alle Camere.

MESSE. Mi sia permesso allora di raccomandare nella forma più viva al Ministro della difesa di riprendere in esame la questione. A mio modo di vedere, essa non può rimanere in sospenso ulteriormente. Non si deve deludere l'aspettativa di tanti combattenti che da anni attendono il riconoscimento di loro sacrosanti diritti, maturati in data anteriore all'8 settembre 1943. Sono diritti acquisiti che nessuno può togliere, qualunque sia stato il loro comportamento successivamente all'8 settembre 1943.

Prego, quindi, il rappresentante del Governo di far presente tutto ciò al Ministro della difesa.

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)74<sup>a</sup> SEDUTA (21 novembre 1957)

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

**Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Norme per il trasferimento in ausiliaria degli ufficiali mutilati e invalidi di guerra » (2155) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per il trasferimento in ausiliaria degli ufficiali mutilati e invalidi di guerra », già approvato dalla Camera dei deputati.

Faccio presente che la Commissione finanze e tesoro ha espresso il seguente parere, di cui do lettura:

« Senza porre il veto all'ulteriore corso del disegno di legge, si ritiene doveroso fare osservare quanto segue:

1) la copertura a carico dei capitoli di spesa obbligatoria, quale il capitolo 17 del Ministero della difesa, non può considerarsi ineccepibile, perchè si tratta di capitoli nei quali, se è necessario, si deve anche andare oltre gli stanziamenti. Può darsi che nell'esercizio in corso, la previsione si manifesti più larga del necessario, ma negli anni a venire la spesa non sarà limitabile; le conseguenze, quindi, del provvedimento, come ha insegnato la Corte dei conti, non si possono superare con una norma del tipo di quella dell'articolo 5;

2) le norme di cui agli articoli 1 e 2 possono essere giuste in linea teorica, ma ammettere che ufficiali già collocati in congedo o in riserva possano chiedere di essere ripristinati in ausiliaria è ammettere uno stato permanentemente fluido nella gerarchia, nel trattamento del personale, ecc. D'altra parte sembrerebbe preferibile spendere gli importi di cui si tratta migliorando il trattamento di chi è necessario, che andare ad aumentare la remunerazione di chi abbia trovato modo di rifarsi una vita ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

DE LUCA, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, riterrei opportuno premettere un esplicito riferimento all'articolo 39 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che certamente è noto a tutti, ma che voglio ricordare principalmente a me stesso. Infatti, l'articolo anzidetto stabilisce che l'ufficiale, al quale, dopo il collocamento nella riserva o in congedo assoluto a seguito di liquidazione di una pensione vitalizia o di un assegno rinnovabile di guerra di categoria non inferiore all'ottava, vengano soppressi la pensione o l'assegno predetti, è riammesso in servizio permanente se, alla data del relativo accertamento sanitario seguito da giudizio positivo, non siano trascorsi più di due anni dalla cessazione dal servizio permanente, e sempre che non abbia superato il limite di età previsto per il suo grado. Per l'ufficiale che, avendo superato i predetti limiti, non possa ottenere la riammissione in servizio permanente, è prevista la concessione di alcuni benefici pensionistici, ferma restando la posizione di stato in cui si trova (riserva o congedo assoluto).

Ora anche prima dell'entrata in vigore della legge sullo stato degli ufficiali 10 aprile 1954, gli ufficiali potevano passare dal congedo assoluto alla riserva, trovandosi nelle richieste condizioni, ma nessun riflesso economico pregiudiziale derivava all'ufficiale, che non poteva ottenere la riammissione in servizio permanente, dalla circostanza che egli continuava a rimanere nella categoria del congedo.

Il presente disegno di legge mira a dare la possibilità all'ufficiale mutilato e invalido di guerra di essere trasferito — o ritrasferito — in ausiliaria. E ciò perchè la legge sullo stato degli ufficiali, che noi abbiamo approvato a suo tempo, prevede un'indennità particolare durante il periodo di permanenza nell'ausiliaria. Poichè tale indennità in precedenza non esisteva, il fatto di essere trasferito, o ritrasferito, in ausiliaria, non aveva alcun riflesso di natura economica. È equo, pertanto, tener conto della nuova situazione.

L'articolo 1 del disegno di legge in esame mira precisamente a conseguire lo scopo anzidetto e si occupa anche degli ufficiali della Guardia di finanza che hanno uno stato di-

verso, per quanto analogo, da quello degli ufficiali dell'Esercito, regolato dalla legge 16 giugno 1935, n. 1026, articolo 143. Nell'articolo 1 si dà la possibilità agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che siano venuti o vengano a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 39 della legge 10 aprile 1954 n. 113, sullo stato degli ufficiali, di poter essere trasferiti nell'ausiliaria, rimanendovi fino al compimento dei periodi indicati rispettivamente dal primo comma dell'articolo 56 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e dall'articolo 69 della legge 16 giugno 1935, n. 1026.

L'articolo 2 del disegno di legge si occupa di quegli ufficiali che sono stati trasferiti nella riserva o in congedo assoluto prima dell'entrata in vigore della legge 10 aprile 1954, n. 113. Anche per costoro deve essere ammessa la possibilità di essere trasferiti o ritrasferiti in ausiliaria, in conseguenza del nuovo principio, sancito nella citata legge 10 aprile 1954, mediante il quale si sostituisce la presunzione assoluta di inidoneità al servizio permanente e all'ausiliaria — prevista dalle vecchie leggi per gli ufficiali in parola — con la presunzione semplice di inidoneità al solo servizio permanente.

Tutto ciò è evidentemente pacifico; ma per maggiore equità occorre dare a tale norma conseguenziale la stessa decorrenza che avrebbe avuta se fosse stata inserita nella legge di stato. Da un punto di vista pratico poi bisogna osservare che se ciò non si facesse, essendo già trascorsi tre anni dal 1954 ad oggi, rimane, quindi, un margine di tempo abbastanza piccolo per conseguire gli effetti dell'applicazione della legge stessa; e vi sarebbero così pochissimi ufficiali che beneficerebbero di tale articolo 2. Propongo quindi un testo emendato dell'articolo 2, che mi riservo di prospettare al momento della discussione degli articoli.

L'articolo 3 del disegno di legge si occupa dei riflessi economici per gli ufficiali che possono essere trasferiti o ritrasferiti in ausiliaria. Poichè gli ufficiali, che hanno avuto il riconoscimento di una pensione, oppure di un assegno vitalizio, hanno già conseguito dei vantaggi economici, tali benefici economici non si potranno evidentemente sommare a quelli che

derivano dal ritrasferimento in ausiliaria. A ciò provvede l'articolo 3.

L'articolo 4, poi, si occupa delle condizioni di quegli ufficiali che godono del trattamento differenziale a norma del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 147, e della legge 18 gennaio 1952, n. 36; anche per costoro è precisato che l'indennità di ausiliaria è computata ai fini della determinazione di tale trattamento, tenendo conto del trattamento differenziale.

Non so se sono riuscito a prospettare, con la chiarezza necessaria, alla Commissione, il contenuto del presente disegno di legge; mi sono sforzato di farlo, per quanto la materia, pur semplice nel concetto, si presenti di difficile chiarificazione. Comunque non avrei altro da aggiungere, se non raccomandare alla Commissione l'approvazione del disegno di legge, che mi pare risponda a un'esigenza di obiettiva equità, in rapporto all'articolo 39 della legge sullo stato degli ufficiali.

Avverto fin da adesso che presenterò un emendamento all'articolo 2, inteso ad aggiungere, nel primo comma, dopo le parole « possono far domanda di essere trasferiti o nuovamente collocati in ausiliaria, sempre che » siano inserite le altre: « alla data di entrata in vigore della legge 10 aprile 1954, n. 113 », salvo modificare in conseguenza il secondo comma ognora dell'articolo 2.

PALERMO. La mia parte politica in linea di massima è favorevole al disegno di legge e all'emendamento presentato dall'onorevole relatore; ritengo, però, che l'articolo 2 debba essere modificato in maniera ancor più radicale e sostanziale. Esso si riferisce solo a quegli ufficiali provenienti dal servizio permanente effettivo che sono stati collocati nella riserva o in congedo assoluto per invalidità o assegnati a una delle otto categorie previste dalla legge sulle pensioni di guerra. L'emendamento che noi presentiamo, invece, vuole estendere questo beneficio anche a quegli ufficiali provenienti dal servizio permanente effettivo che sono stati riconosciuti invalidi di guerra, dopo aver lasciato il servizio. Proponiamo, quindi, che al quinto rigo dell'articolo 2 le parole: « direttamente dal servizio permanente o dall'ausiliaria per aver conseguito » siano sostituite con le altre: « e abbiano conseguito ».

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)74<sup>a</sup> SEDUTA (21 novembre 1957)

**PRESIDENTE.** Le faccio osservare, senatore Palermo, che nel caso che ella insista perchè il suo emendamento sia preso in considerazione dobbiamo sospendere la discussione e chiedere il parere della Commissione finanze e tesoro. In tale eventualità sarebbe sospeso anche l'iter del disegno di legge con pregiudizio degli interessati; le sarei grato, pertanto, se non volesse insistere nel suo emendamento.

**PALERMO.** In considerazione di quanto detto dal Presidente, non insisto nella mia proposta di modifica.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora alla votazione degli articoli di cui do lettura:

#### Art. 1.

Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano venuti o che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 39 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e quelli della Guardia di finanza che siano venuti o vengano a trovarsi nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 143 della legge 16 giugno 1935, n. 1026, sono trasferiti nell'ausiliaria e vi rimangono fino al compimento dei periodi indicati rispettivamente, dal primo comma dell'articolo 56 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e dall'articolo 69 della legge 16 giugno 1935, n. 1026, computandosi l'inizio di tali periodi dalla cessazione dal servizio permanente. Il trasferimento in ausiliaria è subordinato all'esito favorevole di accertamenti sanitari sull'idoneità fisica ai relativi servizi ed ha luogo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla successiva data in cui l'ufficiale venga a trovarsi nelle suddette condizioni.

(È approvato).

#### Art. 2.

Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, prima dell'entrata in vigore della legge 10 aprile 1954, n. 113, siano

stati collocati nella riserva o in congedo assoluto direttamente dal servizio permanente o dall'ausiliaria per aver conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile di guerra di una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, possono far domanda di essere trasferiti o nuovamente collocati in ausiliaria, sempre che non siano decorsi i periodi di tempo indicati dal primo comma dell'articolo 56 della predetta legge, computati in ogni caso dalla cessazione dal servizio permanente.

Il provvedimento è adottato se l'ufficiale sia riconosciuto in possesso dell'idoneità fisica ai servizi dell'ausiliaria, accertata dal collegio medico-legale, a decorrere dalla data dell'accertamento sanitario. L'ufficiale rimane in ausiliaria fino al compimento dei periodi di tempo richiamati al comma precedente, computati come indicato nello stesso comma.

Ricordo che il relatore ha proposto di inserire nel primo comma dopo le parole « sempre che » le altre: « alla data di entrata in vigore dalla legge 10 aprile 1954, n. 113 »; in conseguenza anche nel secondo comma le parole « a decorrere dalla data dell'accertamento sanitario » vanno modificate nelle altre: « a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 10 aprile 1954, n. 113 ».

Metto ai voti le proposte di modifica al primo e al secondo comma dell'articolo 2 proposte dal relatore.

(Sono approvate).

Pongo ai voti l'articolo 2 che, in seguito alla modifica testè introdotta, risulta così formulato:

« Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, prima dell'entrata in vigore della legge 10 aprile 1954, n. 113, siano stati collocati nella riserva o in congedo assoluto direttamente dal servizio permanente o dall'ausiliaria per aver conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile di guerra di una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, possono far domanda di essere trasferiti o nuovamente collocati in ausiliaria, sempre che, alla data di entrata in vigore della legge 10 aprile 1954 n. 113, non siano decorsi i periodi di tem-

po indicati dal primo comma dell'articolo 56 della predetta legge, computati in ogni caso dalla cessazione dal servizio permanente.

Il provvedimento è adottato se l'ufficiale sia riconosciuto in possesso dell'idoneità fisica ai servizi dell'ausiliaria, accertata dal collegio medico-legale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 10 aprile 1954, n. 113. L'ufficiale rimane in ausiliaria fino al compimento dei periodi di tempo richiamati al comma precedente, computati come indicato nello stesso comma ».

(È approvato).

Art. 3.

Il periodo di permanenza in ausiliaria degli ufficiali di cui agli articoli 1 e 2 è computato come servizio agli effetti della pensione limitatamente all'eventuale differenza fra i periodi di tempo indicati dal primo comma dell'articolo 56 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e dall'articolo 69 della legge 16 giugno 1935, n. 1026, e i periodi già computati ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, (ratificato con modificazioni dalla legge 18 dicembre 1952, n. 2990), e ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1952, n. 36, (modificata dalla legge 9 agosto 1954, n. 652), o dell'articolo 38 della legge 10 aprile 1954, n. 113, o dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1955, n. 278.

(È approvato).

Art. 4.

L'indennità di ausiliaria attribuita agli ufficiali di cui agli articoli 1 e 2 è computata agli effetti della determinazione dell'assegno mensile previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, e dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1952, n. 36, di cui gli ufficiali stessi siano eventualmente in godimento.

(È approvato).

Art. 5.

All'onere annuo complessivo di lire 16 milioni 150 mila derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte con gli stanziamenti dei capitoli n. 17 (lire 16.000.000) e n. 17 (lire 150.000) rispettivamente degli stati di previsione della spesa del Ministero della

difesa e del Ministero delle finanze per l'esercizio 1956-57 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**« Modifiche alla legge 9 maggio 1940, n. 371, concernente la concessione di un assegno speciale agli ufficiali dell'Esercito che lasciano il servizio permanente » (2154).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 9 maggio 1940, n. 371, concernente la concessione di un assegno speciale agli ufficiali dell'Esercito che lasciano il servizio permanente ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

*Articolo unico.*

A modifica dell'articolo 2 della legge 9 maggio 1940, n. 371, l'assegno speciale di cui alla legge stessa compete dalla data di cessazione del godimento delle indennità di ausiliaria e speciale previste dagli articoli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

Agli ufficiali cessati dal servizio permanente anteriormente al 1° gennaio 1946, l'assegno continua ad essere corrisposto nelle misure indicate alla lettera b) dell'articolo anzidetto.

Agli ufficiali cessati dal servizio permanente a partire dal 1° gennaio 1946, l'assegno è corrisposto nelle seguenti misure annue lorde:

generali di corpo d'armata designati d'armata . . . . .	L. 30.000
generali di corpo d'armata . . . . .	» 28.750
generali di divisione e tenenti generali . . . . .	» 27.250
generali di brigata e maggiori generali . . . . .	» 25.700
colonnelli . . . . .	» 24.250
tenenti colonnelli . . . . .	» 22.600
maggiori e primi capitani . . . . .	» 21.100
capitani . . . . .	» 18.000
subalterni . . . . .	» 14.500

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)74<sup>a</sup> SEDUTA (21 novembre 1957)

Il Ministro della difesa potrà variare con propri decreti, su proposta del Consiglio di amministrazione della « Cassa ufficiali », le misure dell'assegno speciale stabilite dal comma precedente in relazione alle disponibilità finanziarie dell'apposita gestione.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

In assenza del senatore Rizzatti, relatore, farò io stesso brevemente la relazione al disegno di legge in esame.

Finalità del disegno di legge è la rivalutazione, entro molto modesti limiti, dell'assegno annuo che gli ufficiali in posizione di quiescenza percepiscono dalla loro Cassa ufficiali. Dobbiamo riconoscere lealmente che dare mille lire ad un ufficiale che ha effettuato i suoi versamenti per decine d'anni con moneta valutata, o non dare nulla, era pressochè identica cosa, poichè poteva apparire quasi una elemosina e forse suscitare una vera mortificazione.

Con il disegno di legge oggi in esame si provvede ad una modestissima ed insufficiente rivalutazione, entro certi limiti, delle indennità di cui si tratta. Tali indennità che variavano

da un minimo di lire 1200 ad un massimo di lire 6000 sono state rivalutate come segue: generali di corpo d'armata designati d'armata lire 30.000; generali di corpo d'armata lire 28.750; generali di divisione e tenenti generali lire 27.250; generali di brigata e maggiori generali lire 25.700; colonnelli lire 24.250; tenenti colonnelli lire 22.600; maggiori e primi capitani lire 21.100; capitani lire 18.000; subalterni lire 14.500.

Ritengo che tutto ciò, pur non rappresentando un trattamento soddisfacente, tuttavia costituisca sempre un miglioramento del trattamento sino ad ora goduto.

Poichè nessuno chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

*La seduta termina alla ore 13.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.